



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA GIULIANOVA

Lungomare Spalato, 1 – 64021 Giulianova – Tel/Fax 085/8004918

e-mail: ucgiulianova@mit.gov.it – pec: cp-giulianova@pec.mit.gov.it sito istituzionale: www.guardiacostiera.gov.it/giulianova

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE 2022

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Daniela SUTERA, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Giulianova,

- VISTA** la Legge 3 aprile 1989, n. 147 “Adesione alla convenzione Internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo” con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione;
- VISTO** il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662 “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio marittimo in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato”;
- VISTI** l’art. 105 del D. L.vo 31 marzo 1998, n.112, come modificato dall’art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88, e l’art. 42 del D. L.vo 30 marzo 1999, n. 96, con il quale sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti la gestione del demanio marittimo;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della Legge 25.06.1999, n. 205;
- VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante “modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- VISTE** la Legge della Regione Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141 e successive modifiche e integrazioni, la delibera n. 33 del 23 dicembre 2003, con la quale la Giunta della Regione Abruzzo, in ossequio alle vigenti norme in materia di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato agli Enti Locali, ha delegato ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo per finalità turistico ricreative, nonché il Piano Demaniale Marittimo della Regione Abruzzo, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 20/4 del 24/02/2015;
- VISTA** la Legge 104/92 e successive modifiche relativa alla sicurezza, integrazione e diritti delle persone diversamente abili;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 82/022468/I, emanato in data 03.04.2002, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 02.01.04/34660 in data 07/04/2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Rep. II – Ufficio 1°, contenente le direttive inerenti l’emanazione dell’Ordinanza di “*Sicurezza Balneare*”;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 02.01.01/31678 in data 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante “Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”;
- VISTO** il D.M. 18 marzo 1996 del Ministero dell’Interno e l’atto di intesa, in data 16 gennaio 2003, tra Stato e Regioni, relativo agli aspetti igienico-sanitari, concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 03 marzo 2003;

- VISTE** le vigenti disposizioni in materia di Diporto Nautico, attività turistico-ricreative sulle spiagge e nelle zone di mare ad esse prospicienti e le norme relative alla sicurezza della navigazione da diporto, che qui si intendono integralmente richiamate e che individuano specifiche competenze in capo all'Autorità Marittima, con particolare riferimento all'esercizio dei poteri ordinativo e di vigilanza;
- VISTO** il Regolamento – approvato con Ordinanza n. 14/08, come modificato con Ordinanza n. 20/09, di questo Ufficio Circondariale Marittimo – recante la disciplina per lo svolgimento delle attività ludico-diportistiche, della pesca sportiva e subacquea;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 20/2009 in data 27 maggio 2009, disciplinante l'utilizzo commerciale di natanti da diporto ai fini di noleggio, locazione, nonché di appoggio alle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo;
- VISTA** la propria precedente Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 13/2021 in data 18 maggio 2021;
- VISTA** la circolare prot. n. 54506 del 20.05.2020 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto che fornisce, tra l'altro, chiarimenti relativi alle finalità ed ai contenuti dell'Ordinanza di sicurezza balneare;
- VISTA** l'Ordinanza Balneare 2022 della Regione Abruzzo, approvata con Determina Dirigenziale n.24 del 24/03/2022;
- CONSIDERATO** che il servizio di salvamento si configura quale elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che gli Enti preposti possono imporre ai soggetti concessionari/gestori di strutture balneari con apposite clausole inserite nel titolo concessorio ovvero attraverso apposito provvedimento ordinativo;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, della balneazione, nonché degli utenti del mare in generale, direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo relativamente al Circondario Marittimo di Giulianova, che comprende il territorio dei Comuni costieri di Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi Marina;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 68, 81, 223, 1161, 1164, 1174, 1231, 1255 del Codice della navigazione nonché gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che la presente Ordinanza è preordinata a regolamentare la balneazione e le attività turistico-ricreative che si svolgono in mare e lungo la costa del Circondario Marittimo di Giulianova, con la finalità di garantirne la sicurezza e la compatibilità con il regolare svolgimento di tutte le attività connesse agli usi pubblici del mare.

DISPONE

Articolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- 11** Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le date di avvio e di conclusione della stagione balneare e di apertura al pubblico delle strutture balneari sono individuate dalla vigente Ordinanza Balneare emanata dalla Regione Abruzzo.
- 12** Nel periodo di apertura al pubblico per la balneazione delle strutture balneari, devono essere operativi i previsti servizi di salvataggio, con le modalità dettate dalla presente Ordinanza.
- 13** I cartelli monitori recanti avvisi connessi a situazioni di potenziale pericolo, contemplati nel seguito della presente Ordinanza, dovranno avere dimensione di almeno **80x80** cm e carattere di ampiezza di almeno **5 cm**, dovranno essere collocati in posizione ben visibile all'utenza e sistemati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo. Gli avvisi indicati nei cartelli,

oltre che in lingua **ITALIANA**, devono essere riportati anche in **INGLESE, FRANCESE, TEDESCO e CINESE**. E' fatto obbligo ai concessionari/gestori di strutture balneari di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza, prevedendone altresì, laddove necessario, l'immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque illeggibili.

14 Dal 31 ottobre 2022 e fino al 24 marzo 2023 estremi inclusi qualora si avvalgano della facoltà di tenere le strutture balneari aperte al pubblico per i soli **fini elioterapici**, i concessionari/gestori dovranno:

- a) issare la bandiera rossa – di cui al successivo art. 5.13 lett. c;
- b) esporre almeno **tre cartelli**, in posizione ben visibile all'utenza, da sistemare **all'ingresso** della struttura (lato strada) e **almeno due in prossimità della battigia**, aventi le caratteristiche di cui al punto 1.3 e recanti la seguente dicitura:

“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO - STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI”

15 Dal 1° giugno 2022 al 4 settembre 2022, durante il periodo di apertura al pubblico per la balneazione, fissato dalla vigente Ordinanza balneare della Regione Abruzzo, deve essere attivato e garantito il servizio di salvataggio negli orari e con le modalità indicate dalla presente Ordinanza di sicurezza balneare.

16 I concessionari/gestori che, come previsto all'art. 1 lett. e) della vigente Ordinanza balneare della Regione Abruzzo, intendano avvalersi della possibilità di non utilizzare la spiaggia per la stagione 2022 per motivi organizzativi legati all'emergenza sanitaria Covid-19, ovvero nel caso in cui siano chiusi al pubblico e quindi alla balneazione (ad esclusione del periodo obbligatorio di esercizio dell'attività previsto dal 15 giugno al 31 agosto), dovranno:

- a) issare la bandiera rossa – di cui al successivo art. 5.13 lett. c;
- b) esporre almeno **tre cartelli**, in posizione ben visibile all'utenza, da sistemare **all'ingresso** della struttura (lato strada) e **almeno due in prossimità della battigia**, aventi le caratteristiche di cui al punto 1.3 e recanti la seguente dicitura:

“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO ”

- c) darne comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova (e-mail: ucgiulianova@mit.gov.it – pec: cp-giulianova@pec.mit.gov.it).

Articolo 2

ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE - ACQUE SICURE

2.1 Dalla data di emanazione della presente Ordinanza e fino al 30 ottobre 2022, è riservata in modo esclusivo alla balneazione, la zona di mare che si estende per una profondità di 300 metri dalla battigia.

2.2 E' fatto obbligo ai concessionari/gestori di strutture balneari di segnalare il limite della zona riservata alla balneazione, mediante il posizionamento di **gavitelli di colore rosso o arancione, contrassegnati dalla numerazione attribuita dai Comuni alle singole strutture balneari, ovvero dal nome dello stabilimento stesso**, che dovranno essere saldamente ancorati al fondo e posti, parallelamente alla linea di costa, ad una distanza di metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro, comunque nel numero minimo di due. Detti gavitelli dovranno altresì essere immediatamente riposizionati a cura dei concessionari/gestori alle predette distanze, qualora, a seguito di mareggiate od altri eventi, dovesse verificarsi il loro scarroccio o perdita.

2.3 E' fatto assoluto divieto di ormeggio ai predetti gavitelli di segnalazione.

- 24** **Nella zona di mare riservata alla balneazione, E' VIETATO**, durante la stagione balneare:
- il transito di qualsiasi unità navale, ivi compresi windsurf, kitesurf, jetlev flyer, flyboard e dispositivi analoghi**, ad eccezione di natanti a remi tipo jole, canoe, pattini, mosconi, pedalò, lance e mezzi simili;
 - l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio** di qualsiasi unità, fatta eccezione per i casi disciplinati da apposita concessione demaniale marittima, nonché i casi di cui al successivo art. 10;
 - l'atterraggio e la partenza di qualsiasi unità, ivi compresi windsurf, kitesurf, jetlev flyer, flyboard e dispositivi analoghi**, ad eccezione di natanti a remi tipo jole, canoe, pattini, mosconi, pedalò, lance e mezzi simili, se non a mezzo dei corridoi di lancio di cui al successivo art. 8.

- 25** **IL LIMITE ACQUE SICURE** è la zona di mare in cui l'acqua raggiunge 1 metro di profondità ed entro il quale i soggetti non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione in condizioni di maggiore sicurezza. I concessionari/gestori di strutture balneari devono segnalare il limite acque sicure mediante l'apposizione di adeguati cartelli monitori, posti su pali infissi nel punto che segna il limite stesso, conformi alle caratteristiche di cui all'art. 1.3 - riportanti la dicitura:

“ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE, 1 (UNO) METRO DI PROFONDITA”

Tali pali dovranno essere sistemati a regola d'arte, in modo da non costituire pericolo per la balneazione o in genere per la pubblica incolumità, collocati a distanza non superiore a 50 metri di fronte mare o frazione e almeno uno per ogni concessione; dovranno altresì essere rivestiti e posizionati in modo da prevenire potenziali incidenti e danni alle persone ed all'ambiente marino circostante. Tali cartelli dovranno essere prontamente riposizionati dai concessionari/gestori qualora, a seguito di mareggiate od altri eventi, dovesse verificarsi il loro spostamento/perdita. I predetti cartelli e segnali dovranno, obbligatoriamente, essere rimossi al termine della stagione balneare.

E' data facoltà di segnalare il limite delle acque sicure, oltre che con i cartelli sopra citati, anche mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco, posizionati ad una distanza non superiore a metri 5 (cinque) l'uno dall'altro.

Resta in capo a ciascun concessionario/gestore la verifica dei fondali antistanti le aree di rispettiva competenza e la valutazione dell'opportunità di segnalare il limite acque sicure unicamente a mezzo cartelli monitori ovvero, in aggiunta, con gavitelli bianchi.

- 26** **SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO**: qualora la battigia ed i fondali destinati alla balneazione presentino pericoli di vario genere quali buche, fango, dislivelli improvvisi, ostacoli sommersi etc., questi devono essere immediatamente segnalati in maniera chiara ed inequivocabile e senza arrecare ulteriore pericolo ai bagnanti. Nello specifico i concessionari/gestori devono segnalare la fonte di pericolo mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso, nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo, laddove possibile, alla tempestiva rimozione della citata fonte di pericolo.

Articolo 3

ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

- 3.1** **E' SEMPRE VIETATA LA BALNEAZIONE**:
- nel porto di Giulianova e negli altri approdi/porti turistici del Circondario Marittimo di Giulianova;
 - nel raggio di metri 100 (cento) dalle imboccature dei porti/approdi e dalle loro opere foranee, se non diversamente previsto da specifico provvedimento amministrativo. Per gli specchi acquei non rientranti nelle distanze di cui sopra, a similitudine di quanto disciplinato per le scogliere frangiflutti, la balneazione è vietata nel raggio di 10 (dieci) metri dalle strutture portuali adiacenti alle spiagge;
 - entro il raggio di metri 50 (cinquanta) dallo specchio acqueo antistante la foce di

- fiumi/torrenti/canali;
- d. all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio di unità navali ed a meno di 200 (duecento) mt. delle navi alla fonda in rada;
 - e. nel raggio di metri 200 (duecento) dalle zone di mare in cui vi siano lavori in corso, se non diversamente previsto da specifico provvedimento amministrativo;
 - f. all'interno dei corridoi di lancio di cui al successivo art. 8;
 - g. nelle zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti Autorità, nonché nelle zone segnalate come pericolose da apposita segnaletica.

Articolo 4 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

4.1 Dalla data di emanazione del presente provvedimento fino al 30 ottobre 2022, nel Circondario marittimo di Giulianova **È VIETATO**:

- a. occupare con qualunque attrezzatura (quali lettini, sdraio, ombrelloni, pedalò, imbarcazioni, ecc.) la fascia di 5 metri dalla battigia, fatta eccezione per i mezzi e/o le attrezzature tese a garantire la vigilanza, il soccorso ed il salvataggio, al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso. E', altresì, vietato posizionare qualsiasi tipologia di attrezzatura balneare nello specchio acqueo prospiciente la concessione demaniale assentita al fine di impedire, ritardare o comunque rendere difficoltoso un eventuale intervento di soccorso in mare;
- b. occupare la fascia di rispetto di 3 (tre) metri dal perimetro dei pennelli presenti lungo il litorale, fatta eccezione per i mezzi e/o le attrezzature atte a garantire il soccorso e il salvataggio;
- c. sostare, ormeggiare, ancorare qualsiasi unità nei corridoi di lancio, ovvero attraversarli a nuoto e/o a piedi, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 10 del presente provvedimento;
- d. esercitare la pesca - sia professionale che sportiva - con qualsiasi dispositivo o attrezzo ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dagli arenili frequentati da bagnanti. E' consentita la sola pesca sportiva con canna da riva, al di fuori degli orari di apertura al pubblico degli stabilimenti balneari e comunque in zone non frequentate da bagnanti. **In caso di sopravvenuta presenza di bagnanti nell'ambito degli specchi acquei sopra citati, l'attività di pesca dovrà comunque essere immediatamente interrotta;**
- e. spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità.

4.2 Chiunque eserciti **attività subacquee**, al di fuori delle suddette zone di mare riservate alla balneazione, ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, nonché di notte con una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro d'orizzonte, con una visibilità non inferiore a 300 metri. Il subacqueo deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Qualora esista un mezzo nautico d'appoggio alle immersioni, lo stesso dovrà essere munito di un salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente. Il predetto segnale dovrà essere posizionato sull'unità, su cui dove dovrà altresì stazionare una persona pronta ad intervenire in caso di necessità.

4.3 Chiunque effettui **attività natatoria**, qualora si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, **ha l'obbligo** di utilizzare il medesimo segnalamento previsto per l'attività subacquea (pallone galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, con sagola non più lunga di 3 metri) ovvero – in subordine – di indossare una calottina di colore nettamente contrastante con l'ambiente marino, per rendersi ben visibile.

4.4 In presenza di condizioni meteo avverse, e comunque giornalmente entro le ore 20.30, ai fini della tutela della pubblica incolumità, dovranno essere chiusi – a cura di ciascun concessionario

balneare – gli ombrelloni posizionati all'interno della propria concessione;

- 4.5 E' INOLTRE VIETATO TUTTO L'ANNO:** transitare, sostare, pescare, tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai pennelli e dalle opere poste a difesa della costa, di porti e di approdi presenti lungo il litorale, parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa. E' parimenti vietato effettuare tuffi dalle piattaforme galleggianti prendisole, eventualmente installate nello specchio acqueo antistante le strutture balneari in conformità a quanto previsto dalla vigente Ordinanza Balneare emessa dalla Regione Abruzzo, nonché è vietato effettuare tuffi dai pontili (galleggianti e non) presenti lungo il litorale. Nel presente divieto sono altresì comprese tutte quelle ulteriori attività direttamente e/o di riflesso connesse ai pubblici usi del mare ma non riconducibili alle finalità proprie per le quali le opere in parola sono state realizzate.

Articolo 5

SERVIZIO DI SALVATAGGIO – DISPOSIZIONI PER IL CONCESSIONARIO/GESTORE

- 5.1** La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia è strumentale all'attività di salvataggio e, pertanto, le legittime forme di utilizzazione della stessa non devono arrecare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.
- 5.2** I concessionari/gestori di strutture balneari devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio, con **almeno 1 (uno) assistente abilitato** dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento, dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.), ovvero dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), ogni 150 metri consecutivi di fronte mare o frazione.
- 5.3** **SERVIZIO DI SALVATAGGIO ASSOCIATO:** Il servizio di salvataggio può essere assicurato anche in forma collettiva/associata tra stabilimenti balneari e/o spiagge libere contigue, nelle modalità e forme contrattuali in materia di prestazioni di lavoro, previa elaborazione di un apposito **piano organico**. In caso di **servizio di salvataggio organizzato in forma associata**, dovrà esser garantita la presenza di **almeno** un assistente abilitato al salvataggio **ogni 150 metri** consecutivi di fronte mare o frazione.
- 5.4** **Il piano organico di salvataggio deve riportare:** i tratti di spiaggia libera e gli stabilimenti balneari contigui per i quali sia condiviso il servizio, l'eventuale raggruppamento responsabile dell'erogazione del servizio di salvataggio ed il suo rappresentante, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio. In caso di stabilimenti associati, il piano collettivo deve essere comunicato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova per il tramite dell'Ufficio Locale Marittimo di competenza, ove presente, **entro il 27 maggio 2022**.
- 5.5** Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvamento dovrà essere incrementato, anche eventualmente in forma associata con altri stabilimenti limitrofi.
- 5.6** I concessionari/gestori balneari, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione, dovranno issare una bandiera di colore rosso, ed esporre specifica cartellonistica rispondente ai requisiti di cui all'art.1.3, riportante la dicitura:

“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

- 5.7** Il servizio minimo di salvataggio dovrà essere attivato e garantito **dal 1° giugno 2022 al 04 settembre 2022 obbligatoriamente almeno dalle ore 09.30 alle ore 18.30, in via continuativa**, fatte salve le eccezioni di cui al precedente punto 1.6..
- 5.8** **Al di fuori della fascia oraria indicata al punto precedente, i concessionari/gestori di strutture balneari dovranno comunque attivare e garantire il servizio di salvataggio quando aperti al pubblico per la balneazione.**

5.9 In caso di temporanea sospensione del servizio di salvataggio, dovuta a causa di forza maggiore, il concessionario/gestore – oltre ad attivarsi immediatamente, ai fini del repentino ripristino del servizio - dovrà darne **avviso agli utenti della propria struttura balneare** mediante apparato di diffusione sonora e con cartellonistica e bandiera rossa di cui al precedente comma 5.6, nonché a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova.

5.10 Ciascuna **POSTAZIONE DI SALVATAGGIO** dovrà essere collocata in posizione tale da consentire la più ampia visuale possibile e, comunque, mediana rispetto alla zona da controllare e/o assegnata al singolo assistente bagnante. La stessa dovrà essere equipaggiata con le seguenti **dotazioni**:

- a. un binocolo;
- b. un paio di pinne (dotazione individuale);
- c. una maschera con snorkel;
- d. un galleggiante di soccorso tipo “*Rescue Can*” (c.d. *baywatch*), “*Rescue Tube*” o similari;
- e. un casco di sicurezza (tipo *rafting*) – dotazione obbligatoria solo in caso di intervento presso i litorali rocciosi e nei pressi delle scogliere frangiflutti e dei pennelli;
- f. un giubbotto di salvataggio *lifejacket*;
- g. **un'unità a remi di colore rosso o arancione** idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su ambo i lati, ben visibile, la scritta di colore bianco “**SALVATAGGIO**”. Il natante, quando non impiegato in mare, deve essere posizionato nei pressi della battigia equipaggiato di scalmi, remi, un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa e di un ancorotto od ancora galleggiante. **Tale unità non deve essere - in alcun caso - destinata ad altri usi ma utilizzata esclusivamente per motivi strettamente legati alla sicurezza della vita umana in mare.** Al termine del servizio di salvataggio, l'unità dovrà essere assicurata con idonei sistemi di fissaggio;
- h. almeno 350 metri di cavo di salvataggio, di tipo galleggiante, da collegare, all'esigenza, alle dotazioni di salvataggio (cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo “*Rescue Can*” - c.d. *baywatch*, *Rescue Tube* o similari) e montato su rullo fissato saldamente al terreno;
- i. è data facoltà al concessionario/gestore di struttura balneare, ed al Comune (per le spiagge libere) di utilizzare in aggiunta, presso la postazione di salvataggio, una **moto d'acqua**, con obbligo di darne preventiva comunicazione alla locale Autorità Marittima.

In tal caso, resta comunque fermo l'obbligo per il concessionario/Gestore/Comune di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite nel presente articolo, costituendo l'impiego di tale mezzo nautico soltanto una eventuale integrazione dell'unità contemplata alla precedente lett. g..

Qualora sia impiegata una moto d'acqua, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- la moto d'acqua dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio;
- la moto d'acqua dovrà obbligatoriamente essere un mezzo omologato a tre posti, recante la scritta “**SALVATAGGIO**” su entrambi i lati di colore rosso o in alternativa di colore bianco se la moto è rossa;
- il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso della patente nautica e di abilitazione al salvamento in corso di validità;
- a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore, dovrà essere presente un'altra persona abilitata al salvamento, con abilitazione in corso di validità;
- il conduttore e l'addetto al salvataggio, a bordo della moto d'acqua, devono indossare obbligatoriamente, durante l'uscita in mare, giubbotto di salvataggio e casco protettivo omologato;
- la moto d'acqua dovrà essere dotata di idonea barella, assicurata tramite degli sganci

rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata per il recupero/trasporto di persone;

- la moto d'acqua deve essere mantenuta dal concessionario/gestore balneare in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento a cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia, unitamente al natante di salvataggio di cui alla precedente lettera g..

l. Sempre al fine di garantire la massima efficacia possibile del servizio di salvamento, è data **facoltà, in aggiunta e non in alternativa al mezzo obbligatorio** di cui alla precedente lettera g., di utilizzare, nell'espletamento del servizio, una tavola da **“stand up paddle rescue”**. Tale mezzo deve essere:

- munito di adeguata certificazione/omologazione per il salvamento;
- utilizzato da assistente bagnante in possesso di specifica abilitazione per l'impiego;
- posizionato nelle adiacenze della postazione di salvataggio.

m. In presenza di mezzi di salvataggio aggiuntivi come dai precedenti para i. ed l., la valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare più proficuamente ai fini del salvataggio è rimessa al prudente apprezzamento dell'assistente bagnanti, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona da soccorrere, presenza di bagnanti, morfologia della costa, presenza di bassi fondali, ecc.).

5.11 Al fine di garantire la più ampia visuale possibile, è data facoltà di ubicare la suddetta postazione di salvataggio su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata rispetto al piano di spiaggia; la predetta piattaforma dovrà essere **obbligatoriamente installata** nei tratti di litorale caratterizzati dalla presenza di corpi/strutture (opere di difesa della costa, barriere frangiflutti, pennelli, ecc.) che ostacolano la necessaria visuale.

5.12 **I concessionari/gestori sono responsabili della presenza, dell'efficienza tecnico-nautica e dell'integrità strutturale di tutte le dotazioni strumentali al salvataggio**, con particolare riguardo al natante di cui al precedente punto 5.10, lett. g..

5.13 **DOTAZIONI DI OGNI SINGOLO STABILIMENTO BALNEARE:**

Presso ogni struttura balneare devono essere posizionati a cura dei concessionari/gestori, in luoghi ben visibili:

- SALVAGENTI ANULARI**, almeno 2 (due), del tipo approvato dalla normativa sulla navigazione da diporto, muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 metri, sistemati su appositi paletti alti 1,5 mt, da collocarsi agli estremi della concessione balneare/spiaggia libera; in aggiunta ai salvagenti anulari è data facoltà ai concessionari/gestori di dotarsi di **GALLEGGIANTI DI SOCCORSO** tipo “Rescue can” (baywatch), “Rescue Tube”, o similari, provvisti di sagola di lunghezza non inferiore a 3 metri;
- ASTA**, **almeno una**, sulla quale dovranno essere tempestivamente issate le bandiere rossa o bianca, ad un'altezza di almeno 4 metri, in posizione ben visibile, preferibilmente in prossimità della postazione di salvataggio, a cura dell'assistente bagnanti e sotto la responsabilità del concessionario;
- BANDIERA ROSSA**, **almeno una**, da utilizzare in caso di:
 - temporanea sospensione del servizio di salvataggio;
 - balneazione pericolosa (avverse condizioni meteorologiche, avvistamento di squali, segnalazione di ordigni o situazioni di pericolo o di rischio per la balneazione in genere). Nei suddetti casi, l'avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto più volte anche a mezzo di apparecchiature di diffusione sonora;
 - apertura dello stabilimento ai soli fini elioterapici nel periodo consentito dall'Ordinanza balneare della Regione Abruzzo;
 - accertata non conformità igienico-sanitaria delle acque di balneazione da parte delle competenti Autorità.

- d. **BANDIERA BIANCA, almeno una**, da utilizzare in presenza di servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo-marine favorevoli;
- e. **UN MEGAFONO E/O UN IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA**, disponibile e pronto all'uso, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare.

5.14 In caso di interdizione temporanea della balneazione, disposta dalle competenti Autorità per motivi igienico-sanitari, è data facoltà ai concessionari/gestori degli stabilimenti balneari interessati dalla problematica, di sospendere il servizio di salvataggio fino alla revoca del provvedimento di interdizione. Della sospensione del servizio dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito cartello, nonché comunicazione a mezzo apparato di diffusione sonora ed esposizione della bandiera rossa.

5.15 OGNI CONCESSIONARIO/GESTORE DI STABILIMENTO BALNEARE È TENUTO A:

- a. vigilare affinché venga lasciata libera da ostacoli e attrezzature di qualsiasi genere (lettini, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc.) la fascia di metri 5 (cinque) dalla battigia e affinché nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio e/o nello specchio acqueo antistante, non vengano posizionate attrezzature o quant'altro possa impedire, ostacolare o ritardare eventuali interventi di soccorso in mare e/o sull'arenile;
- b. segnalare tempestivamente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova (**Tel. 085.8004918 o 1530**) eventuali incidenti e/o eventi di rilievo, in corso o conclusi, attinenti alla sicurezza della balneazione o della navigazione. Entro 24 ore dall'evento deve far pervenire con ogni mezzo utile di trasmissione – preferibilmente e-mail/pec (indicate in epigrafe alla presente ordinanza in prima pagina), la **“scheda di rilevazione incidenti” come da fac-simile in Allegato 1** alla presente Ordinanza, compilata in ogni sua parte dagli assistenti bagnanti intervenuti e dagli stessi sottoscritta.

Articolo 6

SERVIZIO DI SALVATAGGIO – DISPOSIZIONI PER GLI ASSISTENTI BAGNANTI

6.1 OGNI ASSISTENTE BAGNANTE HA L'OBBLIGO DI:

- a. sorvegliare continuativamente l'area di propria competenza stazionando presso la postazione a lui assegnata, lungo la battigia, ovvero sull'unità destinata all'espletamento del servizio di salvataggio, rimanendo comunque sempre facilmente individuabile dagli utenti o dal personale preposto al controllo;
- b. mantenere un continuo e vigile ascolto e controllo visivo dell'area di propria competenza (limitare l'utilizzo di dispositivi elettronici quali *smartphone* e similari per comunicazioni di emergenza ovvero relative alla diffusione di avvisi urgenti e/o inerenti l'organizzazione del servizio di salvataggio; evitare l'uso di auricolari ovvero, in caso di necessario utilizzo degli stessi, impiegare un solo auricolare per poter lasciare un orecchio libero per il necessario ascolto dell'ambiente circostante);
- c. avere al seguito il proprio brevetto di abilitazione al servizio, in corso di validità, da esibire a richiesta degli organi di controllo;
- d. indossare una maglietta/canotta di colore rosso recante la scritta **“SALVATAGGIO”** di colore bianco;
- e. essere dotato di fischietto;
- f. conoscere l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso, conservato presso le strutture balneari/spiagge libere di competenza;
- g. issare, a seconda dei casi, la prevista bandiera bianca o rossa (di cui al precedente art. 5.13 lett. c. e lett. d.);
- h. approntare, **prima dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione**, la postazione di salvataggio – verificando l'esatta consistenza ed integrità di tutte le dotazioni di cui agli artt. 5.10 e 5.13 – con particolare attenzione all'unità destinata al salvataggio – verificandone l'esatta consistenza delle dotazioni, la perfetta integrità strutturale e la

- galleggiabilità della stessa;
- i. informare immediatamente il concessionario/gestore e/o i concessionari/gestori serviti dalla propria postazione dell'eventuale necessità di sospendere il proprio servizio per cause di forza maggiore, bisogni fisiologici o inabilità fisiche ancorché temporanee.
- 6.2** Fermi restando i consequenziali provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che si rendessero responsabili delle mancanze di cui ai precedenti punti, saranno segnalati, a seconda dei casi, alla Federazione Italiana Nuoto, alla Società Nazionale di Salvamento, ovvero alla Federazione Italiana Salvamento Acquatico, per le valutazioni di competenza circa l'eventuale mantenimento del brevetto.
- 6.3** E' obbligo di ogni concessionario/gestore vigilare sull'esatto adempimento delle prescrizioni di cui al precedente art. 6.1, da parte degli assistenti bagnanti.
- 6.4** E' fatto assoluto divieto di impiegare gli assistenti bagnanti in servizio, per altre attività, o destinarli, anche se temporaneamente, ad altro servizio. In tal caso sarà ritenuto responsabile della distrazione dal servizio dell'assistente bagnanti il concessionario/gestore.

Articolo 7 PISCINE

- 71** Analogamente a quanto disposto per il mare, nelle aree demaniali marittime, ovvero presso stabilimenti balneari ove insistono piscine, fermo restando il rispetto della specifica normativa per dette installazioni, deve essere presente almeno 1 assistente bagnanti - dedicato alla piscina in modo esclusivo - munito di specifica abilitazione.
- 72** Per vasche con specchi d'acqua superiori a 400 mq. deve essere garantita la presenza di almeno n. 2 (due) assistenti bagnanti.
- 73** La chiusura della piscina dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica e dovranno essere adottate idonee misure atte ad impedire, secondo le disposizioni di sicurezza vigenti in materia, l'accesso non autorizzato all'impianto da parte dell'utenza ovvero di personale non addetto alla manutenzione dello stesso.
- 74** Gli assistenti bagnanti di cui sopra sono da considerarsi in aggiunta a quelli previsti per l'arenile.

Articolo 8 CORRIDOI DI LANCIO

- 81** Nelle acque destinate alla balneazione, le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, ivi compresi *windsurf, kitesurf, jetlev flyer, flyboard* e dispositivi analoghi, possono atterrare o partire utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio e, in ogni caso, dovranno essere condotte in modo da avere la più ampia visuale nel senso dell'avanzamento.
- 82** I concessionari/gestori che intendano posizionare, nella fascia di mare antistante la propria concessione, un corridoio di lancio ad *uso pubblico* per l'attraversamento della fascia di 300 metri, hanno l'obbligo di comunicare preventivamente ed in forma scritta all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova per il tramite dell'Ufficio Locale Marittimo di competenza, il luogo e la data di posizionamento del corridoio, nonché la conformità dello stesso alle caratteristiche di sicurezza di seguito indicate, allegando relativo stralcio planimetrico.
- 83** I corridoi di lancio, devono avere le seguenti caratteristiche:
- a. profondità: non inferiore a metri 300 dalla battigia;
 - b. larghezza in corrispondenza della battigia: da 10 a 15 metri;
 - c. larghezza a 300 metri di distanza dalla battigia: da 15 a 20 metri;
 - d. delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione ad intervalli non superiore a 20 metri e sui quali vige il divieto di ormeggio;
 - e. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli più esterni di delimitazione;
 - f. essere posizionati nei limiti laterali della concessione stessa, in modo che le manovre di partenza/atterraggio non contrastino con l'attività di balneazione;

- g. dovranno essere segnalati mediante appositi cartelli monitori (immediatamente riposizionati in caso di mareggiate o eventi simili da parte dei concessionari/gestori) in modo da non costituire pericolo per la balneazione o, in genere, per la pubblica incolumità sulla battigia, in prossimità dell'inizio dei corridoi medesimi e recanti la dicitura ben visibile agli utenti e rispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 1.3:

**“ATTENZIONE CORRIDOIO DI LANCIO
AREA RISERVATA AL TRANSITO DI NATANTI - DIVIETO DI BALNEAZIONE”**

84 NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEI CORRIDOI DI LANCIO:

- a. è vietata la balneazione, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per quelle destinate al salvataggio ed a quanto stabilito all'art. 10 della presente Ordinanza;
- b. le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi di lancio con la massima prudenza;
- c. le unità a motore, quando impossibilitate a transitare con motore spento o sollevato, devono attraversare il corridoio a lentissimo moto e comunque ad una velocità non superiore a 3 *nodi*, rimanendo all'interno dei limiti dello stesso, prestando sempre e comunque la massima cautela;
- d. le moto d'acqua dovranno attraversare i corridoi di lancio in dislocamento ovvero ad una velocità tale da evitare che il tubo di scarico, nella spinta propulsiva, fuoriesca dall'acqua.

**Articolo 9
DISPOSIZIONI PER I COMUNI**

- 9.1** Nelle spiagge destinate alla libera fruizione, il servizio di salvataggio è garantito dai Comuni rivieraschi con le modalità previste dalla presente Ordinanza.

I Comuni - con le modalità, gli obblighi, le facoltà e le tempistiche previste agli artt. 5 e 6 della presente Ordinanza - devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio, con almeno 1 (uno) assistente bagnanti abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento, dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.), ovvero dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), ogni 150 mt. consecutivi di fronte mare o frazione.

I Comuni, in caso di oggettiva comprovata impossibilità di garantire il servizio di salvataggio, con le modalità sopra indicate, dovranno darne preventiva comunicazione all'Autorità Marittima, entro il **27 maggio 2022**, indicando i tratti di arenile in cui il servizio non è assicurato, specificando la motivazione.

Nei tratti di litorale in cui i Comuni sono impossibilitati a garantire il servizio di salvataggio andrà posizionata, a cura della stessa Amministrazione comunale, in maniera visibile, sia sul lato di accesso (lato strada), che nei pressi della battigia, apposita cartellonistica monitoria, conforme alle prescrizioni di cui al precedente art. 1.3, recante la seguente dicitura riprodotta anche in INGLESE, FRANCESE, TEDESCO E CINESE:

**“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI
SALVATAGGIO”**

- 9.2** Per le spiagge libere e specchi acquei antistanti, è fatto altresì obbligo ai Comuni di:
- a. verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino, qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.
 - b. segnalare il limite della zona riservata alla balneazione mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso o arancione secondo le modalità stabilite all'art. 2.2 della presente Ordinanza;
 - c. segnalare il limite acque sicure con le modalità previste dall'art. 2.5, nonché la verifica dei

fondali antistanti le aree di rispettiva competenza e la valutazione dell'opportunità di segnalare il limite acque sicure unicamente a mezzo di cartelli monitori, ovvero in aggiunta, con gavitelli bianchi. I predetti cartelli e segnali dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare;

- d. rendere noto all'utenza, in caso di mancato posizionamento dei gavitelli indicanti le zone di mare riservate alla balneazione ed il limite acque sicure, la mancanza dei predetti apprestamenti di sicurezza mediante specifica cartellonistica, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 1.3, da apporre in modo visibile nei pressi della battigia e recante la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO
LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO”**

- e. segnalare la fonte di pericolo, di cui all'art. 2.6, mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile;
- f. comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, per il tramite dell'ufficio marittimo locale, l'intenzione di installare, nella fascia di mare antistante la spiaggia libera, un corridoio di lancio ai sensi dell'art. 8 della presente Ordinanza.

9.3 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni stabilite per i concessionari e contenute negli articoli che precedono.

9.4 Fatta salva la comunicazione da parte dei Comuni di cui al precedente punto 9.1, inerente la mancanza dell'attivazione del servizio di salvataggio presso le spiagge libere con le motivazioni in essa addotte, le stesse Amministrazioni comunali dovranno comunicare a questa Autorità Marittima **entro il 27 maggio** i tratti di spiaggia libera coperti da servizio di salvataggio, mediante planimetria indicante l'ubicazione delle postazioni di salvataggio specificando l'incaricato del servizio. Quanto precede, solo nel caso in cui non abbiano aderito a piani collettivi unitamente ai limitrofi stabilimenti, per i quali è già prevista l'anzidetta comunicazione a cura dell'affidatario del servizio.

**Articolo 10
DISPOSIZIONI SPECIALI**

10.1 Nelle zone di alaggio delle unità della piccola pesca, così come individuate dai Piani Demaniali Marittimi Comunali, considerate le numerose operazioni di alaggio e varo (da effettuarsi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti), che ivi si svolgono ed il conseguente potenziale pericolo dovuto alla presenza di cavi in tensione, è autorizzata – **limitatamente alle ore diurne e, comunque, in condizioni meteomarine favorevoli** – la sosta e l'ormeggio delle unità da pesca all'interno dei corridoi di lancio prospicienti. Al fine di evitare incidenti, durante le suddette operazioni di alaggio e varo, i bagnanti che dovessero transitare nelle vicinanze delle zone di operazioni dovranno tenersi a debita distanza di sicurezza.

**Articolo 11
DISPOSIZIONI DI RINVIO**

11.1 Per tutto quanto concerne le attività ludiche, diportistiche e ricreative, si fa rinvio al “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Giulianova”, adottato con Ordinanza n. 14/2008 di questo Ufficio Circondariale Marittimo e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12 DISPOSIZIONI FINALI

- 121** La presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga la propria precedente Ordinanza n.13/2021 del 18 maggio 2021, in premessa indicata, **entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione e dovrà essere esposta** a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari e dei Comuni, in luogo ben visibile agli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
- I divieti di navigazione sopra riportati non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera, degli altri Corpi di Polizia e, quando in attività, ai mezzi autorizzati che effettuano campionamenti della flora/fauna marina e delle acque.
- 122** Quale strumento di ausilio ai Concessionari/Gestori di strutture balneari ed ai Comuni, è predisposta l'allegata **"check-list" di autoverifica e controllo (Allegato 2)** che non è, in ogni caso, da considerarsi esaustiva dell'applicazione di tutte le disposizioni in vigore ma rappresenta, unicamente, ausilio nell'autoverifica circa l'ottemperanza della struttura balneare e della spiaggia libera, alle principali previsioni in materia di sicurezza previste dalla presente Ordinanza di Sicurezza ed in parte dall'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo. La *check-list*, debitamente precompilata, dovrà essere esibita agli accertatori in occasione dei controlli.
- 123** Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme, si rinvia alle vigenti disposizioni nonché ed in particolare ai contenuti dell'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo in premessa citata ed alle Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, consultabili sul sito web <http://www.guardiacostiera.gov.it/giulianova>.
- 124** I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato ovvero diverso e/o più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi:
- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
 - degli artt. 53 e seguenti del D. Lgs. 18.07.2005 n.171 e ss. mm. ii.;
 - degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D.Lgs. 09.01.2012, n.4 ss. mm. ii.;
 - degli artt. 650 e 673 del Codice Penale.
- 125** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante l'affissione nel rispettivo Albo degli Uffici Marittimi di Giulianova, Martinsicuro, Tortoreto, Roseto degli Abruzzi e Silvi Marina, dei Comuni costieri, nonché tramite pubblicazione nella sezione "Ordinanze" del sito web istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/giulianova>.

Giulianova, 13 maggio 2022

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP) Daniela SUTERA

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del
D.lgs. 82/2005)

PER CONSULTARE LA PRESENTE ORDINANZA E GLI AVVISI IN VIGORE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GIULIANOVA, E' POSSIBILE COLLEGARSI AL SITO ISTITUZIONALE <https://www.guardiacostiera.gov.it/giulianova/>, OPPURE SCANSIONARE CON IL PROPRIO SMARTPHONE IL QR-CODE DI FIANCO RIPORTATO

GUARDIA COSTIERA



GIULIANOVA



Allegato n.1 – Ordinanza di Sicurezza Balneare 2022



ALL' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA DI GIULIANOVA

Fax 085/8004918 – email: ucgiulianova@mit.gov.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI – ANNO 2022

Data evento _____ ora evento _____

Stabilimento balneare denominato _____

Spiaggia libera _____

Via / piazza _____ Comune _____

Tipo evento _____

Luogo intervento	☐ spiaggia	☐ scogliera	☐ Mare-distanza battigia mt. _____	
Condizioni meteo	☐ cattivo	☐ buono	☐ Variabile tendente al miglioramento ☐ Variabile tendente al peggioramento	
Stato del mare	☐ calmo	☐ Poco mosso	☐ Mosso	☐ agitato

Vento	☐ assente	☐ debole	☐ forte
☐ Bandiera bianca issata		☐ Bandiera rossa issata	
DATI ASSISTITO:		Iniziali Cognome	Iniziali nome
Residenza: _____		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
Nazionalità: _____			
Cosciente al momento del soccorso (si/no) _____			
CAUSA INCIDENTE			
☐ Dolore dell'addome	☐ Mal di testa	☐ Vomito	☐ Trauma (.....)
☐ Medusa	☐ Dolore al torace	☐ Crisi di panico	☐ Annegamento
☐ Puntura di pesce	☐ Congestione	☐ Emorragia	☐ Svenimento
☐ Punture di insetto	☐ Ferita da taglio	☐ Convulsioni	☐ Altro (_____)
Organizzazione di soccorso allertata al presentarsi dell'evento		☐ Nessuna ☐ 118	☐ Guardia Costiera ☐ Altro (_____)
Particolari da segnalare ed azioni intraprese:			
.....			
.....			
Nome per esteso dell'Assistente bagnanti Compilatore.		 (Firma leggibile)	

N.B. La scheda deve essere fatta pervenire, **entro le 24 ore dall'evento**, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova (per il tramite dell'Autorità Marittima Locale).



Allegato n.2 – Ordinanza di Sicurezza Balneare 2022



“CHECK LIST AUTOVERIFICA”

LITORALE DEL COMUNE DI _____

Stabilimento balneare denominato _____ N° _____

Concessione Demaniale Marittima n° _____ Registro n° _____ Repertorio n° _____

☐ Pratica n° _____ rilasciata dal Comune di _____ scadenza _____

☐ E' in regime di proroga sino alla data _____ giusta foglio n° _____ in data _____

Concessionario: _____

Eventuali autorizzazioni: _____

La struttura balneare è gestita dal titolare della concessione demaniale marittima?

- ☐ SI
☐ NO

L'attività è gestita ai sensi dell'art. 45/bis Codice della Navigazione dal _____

Il _____, in data _____, scadenza _____

in capo a _____

Presenza delle insegne riportanti la numerazione dello stabilimento balneare, lato mare e lato strada.

- ☐ SI
☐ NO

Segnalamento della zona di mare riservata alla balneazione con gavitelli di colore rosso o **arancione** posti a 300 metri dalla battigia paralleli alla costa ad una distanza di metri 50 l'uno dall'altro, comunque nel numero minimo di due.

- ☐ SI
☐ NO

Cartello monitore indicante il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto (-1 METRO) – dicitura, redatta anche nelle QUATTRO lingue straniere: **LIMITE ACQUE SICURE**.

- ☐ SI
☐ NO

La fascia di metri 5 (cinque) dalla battigia, è lasciata libera da unità, attrezzature, impianti non finalizzati al salvataggio.

- ☐ SI
☐ NO

La fascia dei 3 (tre) metri per tutta l'estensione del radicamento dei pennelli presenti lungo il litorale, è lasciata libera da unità, attrezzature, impianti non finalizzati al salvataggio.	☐ SI ☐ NO
Esposizione ordinanze (Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova e Regione Abruzzo).	☐ SI ☐ NO
Segnaletica indicante i servizi igienici per disabili; accessibilità/visibilità impianti e abbattimento barriere architettoniche: presenza di camminamenti	☐ SI ☐ NO
Attivazione del servizio di assistenza e salvataggio.	☐ SI ☐ NO
Comunicazioni per lo svolgimento di attività elioterapica – cartellonistica prevista.	☐ SI ☐ NO
Per il servizio di salvataggio lo stabilimento si avvale della seguente cooperativa/consorzio/associazione: _____	☐ SI ☐ NO
Per il servizio di salvataggio lo stabilimento si avvale dei seguenti bagnini: _____/_____	☐ SI ☐ NO
In caso di temporanea assenza dell'assistente bagnante è predisposto il cartello "ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO"	☐ SI ☐ NO
Presenza delle dotazioni previste per la postazione di salvataggio: binocolo; un paio di pinne (dotazione individuale); maschera e snorkel; galleggiante di soccorso tipo <i>"Rescue Can"</i> (c.d. <i>baywatch</i>); casco di sicurezza (tipo rafting – solo in presenza di scogliere); giubbotto di salvataggio tipo <i>lifejacket</i> ; natante di colore rosso o arancione. Il natante deve essere equipaggiato di scalmi, remi, un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa e di un ancorotto o ancora galleggiante; 350 MT di cavo montato su rullo fissato al terreno.	☐ SI ☐ NO
Presenza sulla battigia di n° 02 salvagenti anulari con almeno mt. 25 di sagola galleggiante possibilmente su paletti di altezza mt. 1,5.	☐ SI ☐ NO
Presenza asta per bandiera, megafono, impianto diffusione sonora, bandiere bianca e rossa.	☐ SI ☐ NO
Presenza corridoio di lancio	☐ SI ☐ NO
Estremi del titolo concessionario / autorizzazione / comunicazione all'autorità competente.	

Se c'è la piscina inferiore a mq 400 , a bordo vasca vi è n. 1 assistente bagnanti dedicato alla piscina in aggiunta all'assistente bagnante previsto sulla spiaggia?		☐ SI ☐ NO
Se c'è la piscina superiore a mq 400 , a bordo vasca vi sono n. 2 assistenti bagnanti dedicati alla piscina in aggiunta all'assistente bagnante previsto sulla spiaggia?		☐ SI ☐ NO
Se la piscina non è utilizzata, è interdetta all'uso?		☐ SI ☐ NO
Se c'è la piattaforma galleggiante/giochi gonfiabili , vi è n. 1 assistente bagnanti dedicato, in aggiunta all'assistente bagnanti previsto sulla spiaggia?		☐ SI ☐ NO
Reg: art. 4, comma 1 lett. a) D.L.vo 152/06	Le acque della piscina vengono sversate in _____	
	Presenza di depurazione	☐ SI ☐ NO
	Portata tratta dall'impianto depurazione _____	
	Tipologia di trattamento di depurazione	☐ Biologico ☐ Chimico - fisico ☐ altro
	Tipologia di rifiuti prodotti _____	
	Modalità di raccolta effettuata	☐ isola ecologica ☐ raccolta differenziata ☐ altro
	Servizi Igienici – Autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria comunale e scadenza autorizzazione ovvero eventuale fossa IMHOFF (regolarità prelievi e documentazione)	☐ SI ☐ NO
	Le attività di ristorazione sversano in _____	

NOTE: ATTENZIONE LA PRESENTE LISTA, DA UTILIZZARE UNICAMENTE QUALE LINEA GUIDA PER I CONCESSIONARI DI STABILIMENTI BALNEARI AI FINI DELL'AUTOCONTROLLO. NON ESIME DALL'OSSERVANZA DELLE ULTERIORI LEGGI, REGOLAMENTI ED IN GENERE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI SULLE SINGOLE MATERIE.

LUOGO _____
DATA _____

IL CONCESSIONARIO